



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Direzione Generale della Presidenza della Regione
Ufficio Elettorale

**Elezioni del XIII Consiglio Regionale della Sardegna e del
Presidente della Regione**

OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

INDICE SISTEMATICO

Premessa.....	5
L'Ufficio elettorale di sezione	6
<i>Composizione dell'Ufficio elettorale di sezione</i>	<i>6</i>
1. Composizione dell'Ufficio e validità delle operazioni	6
2. Obbligatorietà delle funzioni. Sanzioni.....	6
<i>Il presidente.....</i>	<i>6</i>
3. Nomina e sostituzione	6
4. Funzioni	6
5. Poteri di polizia.....	7
<i>Il vice presidente.....</i>	<i>7</i>
<i>Gli scrutatori.....</i>	<i>8</i>
6. Nomina e sostituzione	8
7. Funzioni	8
<i>Il segretario</i>	<i>8</i>
8. Nomina e sostituzione	8
9. Funzioni	8
<i>I rappresentanti delle liste dei candidati</i>	<i>9</i>
10. Designazione	9
11. Facoltà.....	9
12. Sanzioni	10
<i>Luoghi di cura e di detenzione</i>	<i>10</i>
13. Sezione ospedaliera	10
14. Ufficio distaccato	10
15. Seggio speciale	11
16. Compiti del Seggio speciale	11
<i>Le operazioni preliminari all'insediamento dell'Ufficio...</i>	<i>11</i>
17. Consegna del materiale per le operazioni di voto e di scrutinio	11
18. Elenchi di particolari categorie di elettori	12
19. Ricognizione dell'arredamento della sala.....	13
Operazioni preliminari alla votazione	15
<i>Insediamento dei componenti l'Ufficio</i>	<i>15</i>
20. Costituzione dell'Ufficio	15
21. Accesso nella sala della votazione	15
<i>Operazioni preliminari all'autenticazione delle schede....</i>	<i>15</i>
22. Annotazioni nelle liste di sezione	16
23. Fissazione del giorno e dell'ora per la raccolta del voto nei luoghi di cura e di detenzione e annotazioni nelle liste della Sezione	16
<i>Autenticazione delle schede.....</i>	<i>16</i>
24. Determinazione del numero delle schede da autenticare	16

25. Firma e timbratura.....	16
26. Prosecuzione delle operazioni preliminari alla votazione	17
27. Ultimazione delle operazioni preliminari alla votazione	17
28. Consegna delle schede al presidente del Seggio speciale	17
<i>Le operazioni di votazione nella giornata di sabato.....</i>	<i>17</i>
29. Apertura della votazione	17
30. Ammissione degli elettori alla votazione	17
31. Elettori non iscritti nelle liste della Sezione	17
32. Identificazione degli elettori.....	18
33. Esibizione della tessera elettorale, della sentenza o dell'attestazione	19
34. Espressione del voto.....	19
<i>Modalità di espressione del voto.....</i>	<i>20</i>
35. Manifestazione del voto per le liste circoscrizionali e per le liste regionali.....	20
36. Manifestazione del voto di preferenza	20
<i>Casi particolari che possono verificarsi nel corso della votazione</i>	<i>21</i>
37. Elettore che indugia artificiosamente nell'espressione del voto.....	21
38. Schede deteriorate.....	21
39. Elettore che consegna una scheda mancante del bollo o della firma dello scrutatore	21
40. Elettore che non restituisce la scheda o la matita	21
41. Elettore che non vota nella cabina	21
42. Elettore fisicamente impedito o handicappato	22
43. Elettori non deambulanti	23
44. Elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione	23
45. Elettori di cui all'articolo 40 del t. u. 570/1960.....	23
46. Elettori di cui all'articolo 49 del t.u. 361/1957.....	23
47. Naviganti (marittimi e aviatori).....	24
<i>Votazione dei ricoverati nei luoghi di cura.....</i>	<i>24</i>
48. Votazione nelle Sezioni ospedaliere	25
49. Votazione nei luoghi di cura fino a 199 posti letto	25
<i>Votazione dei detenuti aventi diritto al voto.....</i>	<i>25</i>
50. Voto dei detenuti.....	25
<i>Sospensione e rinvio della votazione.....</i>	<i>26</i>
Le operazioni della giornata di domenica.....	26
<i>Le operazioni di votazione</i>	<i>26</i>
<i>Le operazioni preliminari allo scrutinio</i>	<i>27</i>
51. Accertamento del numero dei votanti.....	27
52. Plico contenente le liste della votazione e i registri con i numeri delle tessere elettorali dei votanti.....	27
53. Controllo delle schede residue	28
54. Formazione e spedizione dei relativi plichi.....	28

Le operazioni di scrutinio	29
55. Operazioni preliminari allo scrutinio.....	29
56. Eventuale impossibilità di ultimare lo scrutinio....	29
57. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori	29
<i>Le operazioni di scrutinio.....</i>	<i>30</i>
58. Modalità dello scrutinio.....	30
59. Spoglio e registrazione dei voti	30
60. Schede bianche	31
61. Casi di nullità	31
62. Voti contestati.....	33
63. Operazioni di controllo dello spoglio.....	33
64. Risultato dello scrutinio.....	33
65. Estratto del verbale	34
66 Chiusura del verbale e formazione dei plichi.....	34
67. Riconsegna del materiale	35
Principali sanzioni	36
<i>Sanzioni relative alle operazioni dei seggi.....</i>	<i>36</i>
<i>Azione penale</i>	<i>36</i>
Allegato.....	37

PREMESSA

Le prossime elezioni regionali si svolgeranno secondo la disciplina elettorale transitoria di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

Ai sensi della disciplina elettorale transitoria le elezioni si svolgono secondo le disposizioni contenute:

- nello Statuto e nel comma 3 dell'articolo 3 della legge costituzionale 2/2001;
- nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 e nella legge 23 febbraio 1995, n. 43, in quanto compatibili;
- nel decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre 15.000 abitanti, per quanto non previsto dalle leggi 108/1968 e 43/1995 e in quanto applicabili;
- nella legge regionale 6 marzo 1979, n. 7, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni, in via suppletiva e in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi 108/1968 e 43/1995.

Inoltre, con legge 16 aprile 2002, n. 62 e con la legge 8 aprile 2004, n. 90 sono state introdotte alcune modifiche al procedimento elettorale, applicabili anche alle elezioni regionali nella Regione Sardegna; tali disposizioni prevedono in particolare:

- a) la votazione nelle giornate di sabato dalle ore 15 alle ore 22 e domenica dalle ore 7 alle ore 22;
- b) la presenza in ogni seggio, salva comprovata impossibilità logistica, di quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap;
- c) una nuova determinazione degli onorari spettanti ai componenti gli Uffici elettorali di sezione.

Infine, la legge 5 febbraio 2003, n. 17, anch'essa applicabile nella Regione Sardegna, ha modificato la procedura del cd. 'voto assistito di cui all'articolo 41 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, prevedendo che l'accompagnatore possa essere un elettore di un qualsiasi comune della Repubblica e che, su richiesta dell'interessato, l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere inserita con apposito simbolo o codice nella sua tessera elettorale personale.

Le operazioni dell'Ufficio elettorale di Sezione sono alla base di tutto il procedimento elettorale; infatti, sulla scorta dei risultati di tali operazioni, gli uffici centrali circoscrizionali e l'Ufficio centrale regionale compiono le operazioni di propria competenza per l'assegnazione dei seggi.

Per comodità di lettura, nel testo sono indicati gli estremi della normativa vigente senza indicare le varie norme di modifica.

Per rendere più agevole la verbalizzazione delle operazioni, è stato fornito all'Ufficio elettorale di sezione un apposito modello di verbale. Al fine di evitare errori od omissioni nella compilazione del verbale si raccomanda che:

- a) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni di legge che ne costituiscono il fondamento, senza ometterne alcuno, a meno che ciò non sia espressamente previsto;
- b) i dati numerici da riportare nel verbale, in particolare quelli ottenuti dalle liste regionali e dalle liste circoscrizionali, siano trascritti con la massima precisione ed esattezza, verificando la rispondenza delle indicazioni numeriche non solo tra i diversi paragrafi, ma anche tra i due esemplari del verbale;
- c) i due esemplari riportino in ciascun foglio la firma di tutti i componenti l'Ufficio nonché il bollo della sezione;
- d) gli atti e i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici siano inseriti nelle apposite buste.

Il presidente e il segretario hanno la piena responsabilità della regolare compilazione del verbale e, in caso di inadempienza, incorrono nelle sanzioni penali previste dall'articolo 96 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Composizione dell'Ufficio elettorale di sezione

1. Composizione dell'Ufficio e validità delle operazioni

In ogni sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale, di seguito denominato "Ufficio". L'Ufficio è composto da un presidente, da quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario (articolo 20, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito, per brevità, denominato t.u. 570/1960).

Tutti i componenti l'Ufficio sono considerati, durante l'esercizio delle loro funzioni, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali. Per i reati commessi a danno dei componenti l'Ufficio si procede con giudizio direttissimo (articolo 24, secondo e terzo comma, del t. u. 570/1960).

Per la validità delle operazioni elettorali dell'Ufficio devono trovarsi sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vice presidente (articolo 25 del t. u. 570/1960).

Per "operazioni elettorali" si intendono tutti gli adempimenti che vengono compiuti dagli Uffici dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio.

2. Obbligatorietà delle funzioni. Sanzioni

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (articolo 24, primo comma, del t.u. 570/1960).

Coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutano l'incarico o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento, sono puniti con la multa da euro 206,00 a euro 516,00 (articolo 89 del t. u. 570/1960).

La stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i componenti che, senza giustificato motivo, si allontanano dall'Ufficio prima del termine delle operazioni elettorali.

Il presidente

3. Nomina e sostituzione

Il presidente dell'Ufficio è nominato dal Presidente della Corte d'appello (articolo 20, secondo comma, del t. u. 570/1960).

Quando il presidente designato non è in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il Presidente della Corte d'appello e il sindaco del comune dove ha sede la sezione elettorale alla quale era stato destinato.

In caso di improvviso impedimento del presidente, tale da non consentire la sua normale sostituzione da parte del Presidente della Corte d'appello, assume la presidenza dell'Ufficio il sindaco o un suo delegato (articolo 20, quinto comma, del t. u. 570/1960).

Nei casi di assenza o impedimento sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

4. Funzioni

Il presidente compie tutte le operazioni elettorali, coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente.

Il presidente decide, sentito in ogni caso il parere degli scrutatori, su tutte le difficoltà e gli incidenti sollevati in merito alle operazioni della sezione e sui reclami, anche orali, e le proteste presentati, nonché sulla contestazione e nullità dei voti; tutto ciò è riportato nel verbale (articolo 54, primo e secondo comma, del t. u. 570/1960).

Si tenga presente che le decisioni del presidente relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono riesaminate, ai sensi dell'articolo 15, primo comma, n. 2, della legge 108/1968, dagli Uffici centrali circoscrizionali.

Le decisioni del presidente sono provvisorie; infatti, contro le operazioni elettorali è ammesso ricorso dopo la proclamazione degli eletti, atto conclusivo del procedimento elettorale.

5. Poteri di polizia

Il presidente, in quanto incaricato dei compiti di polizia dell'adunanza:

- a) dispone degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbano il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettono reato (articolo 46, primo comma, del t. u. 570/1960);
- b) richiede l'ingresso nella sala della votazione degli appartenenti alla Forza pubblica e alle Forze armate. Soltanto in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria¹, anche senza richiesta del presidente, facendosi assistere dalla Forza, possono entrare nella sala (articolo 46, secondo e terzo comma, del t. u. 570/1960);
- c) riceve le proteste o i reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio notificati dagli ufficiali giudiziari che a tal fine possono accedere nella sala della votazione in qualsiasi momento (articolo 46, quarto comma, del t. u. 570/1960);
- d) può, di sua iniziativa, e deve, quando tre scrutatori ne fanno richiesta, disporre l'ingresso e la permanenza nella sala della votazione, anche prima dell'inizio delle operazioni elettorali, degli appartenenti alla Forza pubblica e alle Forze armate (articolo 46, quinto comma, del t. u. 570/1960);
- e) avanza tutte le richieste ritenute opportune sia alle autorità civili sia ai comandanti militari, che sono tenuti ad ottemperarvi, anche al fine di assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è sito il seggio e di impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti (articolo 46, sesto comma, del t. u. 570/1960);
- f) decide, quando ritiene che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori che hanno già votato escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione (articolo 46, settimo comma, prima parte, del t. u. 570/1960);
- g) dispone l'allontanamento dalla cabina degli elettori che indugiano senza motivo nella espressione del voto o che non rispondono all'invito di restituire la scheda votata; gli elettori allontanati sono obbligati a restituire la scheda e sono riammessi a votare dopo che hanno votato gli altri elettori presenti (articolo 46, settimo comma, seconda parte, del t. u. 570/1960);
- h) provvede alla custodia della sala, in modo che nessuno possa entrarvi, al termine delle operazioni delle giornate del sabato e della domenica (articoli 47, undicesimo comma, e 51, secondo comma, n. 4, del t. u. 570/1960).

Tutte le decisioni del presidente sono riportate nel verbale (articolo 46, ottavo comma, del t. u. 570/1960).

Il vice presidente

Il vicepresidente è scelto dal presidente tra gli scrutatori (articolo 20, primo comma, del t. u. 570/1960).

Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento sopraggiunti dopo l'insediamento del seggio.

Il presidente o il vicepresidente devono essere sempre presenti a tutte le operazioni dell'Ufficio (articolo 25 del t. u. 570/1960).

Gli scrutatori

6. Nomina e sostituzione

Gli scrutatori sono nominati, mediante sorteggio, dall'Ufficiale elettorale (articolo 6 della legge 95/1989).

Quando all'atto della costituzione dell'Ufficio tutti o alcuni degli scrutatori non sono presenti o non sono stati nominati, il presidente li sostituisce chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane fra gli elettori del comune presenti, purché in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo (articolo 47, secondo comma, del t. u. 570/1960). Nel procedere alla sostituzione il presidente accerta che per gli elettori chiamati non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 23 del t. u. 570/1960.

La composizione dell'Ufficio resta invariata in ogni giornata, quale era all'inizio delle operazioni elettorali, anche se nel frattempo si sono presentate le persone originariamente designate.

7. Funzioni

Gli scrutatori:

- a) compiono gli atti concernenti le operazioni di autenticazione delle schede, di identificazione degli elettori e di scrutinio;
- b) provvedono al recapito delle buste contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio;
- c) esprimono parere obbligatorio: sui reclami, sulle difficoltà e gli incidenti sollevati relativamente alle operazioni elettorali, sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati (articolo 54, primo comma, del t. u. 570/1960). Esprimono, inoltre, parere obbligatorio nel caso in cui il presidente intenda emanare l'ordinanza di sgombero della sala da parte degli elettori che hanno già votato. In materia di polizia, se tre scrutatori ne fanno richiesta, il presidente ha l'obbligo di far entrare la Forza pubblica nella sala;
- d) esprimono il proprio parere al presidente dell'Ufficio nei casi indicati dalla legge o a sua richiesta;
- e) possono assistere, su invito del giudice, all'apertura della busta contenente le liste della sezione usate per la votazione (articolo 62 del t. u. 570/1960).

Il segretario

8. Nomina e sostituzione

Il segretario è scelto dal presidente, di norma prima dell'insediamento dell'Ufficio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (articolo 2 della legge 53/1990).

Nel caso di temporanea assenza o impedimento del segretario, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto; analogamente si procede quando il presidente si reca, accompagnato dal segretario, a raccogliere il voto nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto eventualmente assegnati alla sezione.

9. Funzioni

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni dell'Ufficio. In particolare provvede alla compilazione dei verbali, alla registrazione, assieme agli scrutatori, dei voti durante lo scrutinio, alla raccolta degli atti da allegare ai verbali e alla preparazione delle buste.

I rappresentanti delle liste dei candidati

10. Designazione

I delegati delle liste circoscrizionali e i delegati delle liste regionali hanno facoltà di designare presso l'Ufficio di ciascuna sezione elettorale, personalmente o per mezzo di persone dagli stessi delegati autorizzate con dichiarazione autenticata da un notaio (articolo 9, nono comma, della legge 108/1968), due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione (articolo 19 e 20 sexies della legge regionale 7/1979).

Le designazioni possono essere fatte entro il giovedì precedente le elezioni, al segretario del comune, che ne curerà la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio, oppure direttamente a questi ultimi, il sabato durante le operazioni di firma e timbratura delle schede di votazione, purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione, che avranno inizio alle ore 15 (articolo 6, primo comma, lett. g) della legge 90/2004).

Per la seconda ipotesi, il sindaco consegna ai presidenti di ogni Ufficio elettorale, unitamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le quali non sono stati ancora designati i rappresentanti.

Il presidente dell'Ufficio esamina la regolarità dell'atto di designazione, tenendo presente che:

- a) la designazione deve essere effettuata da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista circoscrizionale o regionale (articolo 32, nono comma, n. 4, del t. u. 570/1960), o da persona autorizzata dagli stessi delegati (articolo 9, nono comma, della legge 108/1968);
- b) il rappresentante designato deve essere elettore della circoscrizione della Regione;
- c) la designazione deve avvenire in forma scritta e la firma dei delegati deve essere autenticata da:

notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, di tribunali e sezioni distaccate degli stessi, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti i consiglieri comunali e provinciali che comunicano la loro disponibilità, rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia (articolo 14, comma 1, della legge 53/1990). L'autenticazione (come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera i, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del D.P.R. citato (circolare del Ministero dell'interno – Direzione centrale per i servizi elettorali – 12 marzo 2001, n. 16);

Quando tali condizioni non ricorrono in tutto o in parte o non sono comprovate, il presidente non può ammettere ad assistere alle operazioni elettorali le persone designate.

Se le designazioni dei rappresentanti per tutte le sezioni del comune sono contenute in un unico atto, al presidente dell'Ufficio viene presentato un estratto, debitamente autenticato con le modalità indicate alla lettera c), contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

I rappresentanti, non facendo parte dell'Ufficio, possono presentarsi anche durante le operazioni, purché le designazioni siano state precedentemente effettuate secondo le modalità sopraindicate. Di ciò viene fatta menzione nel verbale.

11. Facoltà

I rappresentanti delle liste circoscrizionali e regionali:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio e possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni (articolo 26 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361);
- b) possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sulle buste contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti

alle finestre ed agli accessi della sala della votazione (articolo 51, secondo comma, n. 3, del t. u. 570/1960);

c) firmano in ciascun foglio il verbale dell'Ufficio e lo sottoscrivono (articolo 74, primo comma, del t. u. 361/1957);

d) possono trattenersi all'esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa (articolo 47, tredicesimo comma, del t. u. 570/1960);

e) possono portare, all'interno della sala della votazione, un distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.

I rappresentanti, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale (art. 9, quarto comma, della legge n. 136/1976).

Il presidente, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, garantisce ai rappresentanti delle liste la concreta possibilità di adempiere al loro incarico.

12. Sanzioni

I rappresentanti delle liste che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro 2.065,00 (articolo 96, quinto comma, del t. u. 570/1960).

Luoghi di cura e di detenzione

I degenti e i detenuti sono ammessi a votare nel luogo di cura o di detenzione, purché elettori della Regione (articolo 42, primo comma, del t. u. 570/1960 e articolo 8, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, applicabile alle elezioni regionali ai sensi dell'art. 1, lett. d) del decreto legge 161/1976).

Analogamente, è garantito l'esercizio del diritto di voto per quegli elettori, non in grado di accedere alle sezioni elettorali, ricoverati in strutture che non rientrano nella categoria di presidi ospedalieri (case di riposo, strutture dedicate all'assistenza e alla riabilitazione dei lungodegenti); inoltre, in conformità al parere espresso dal Ministero della Sanità, devono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero anche i tossicodipendenti degenti presso tali strutture, anche quando alle stesse non sia stato ancora concesso formalmente l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa da parte delle autorità regionali competenti, ai sensi dell'articolo 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685. In questi casi le modalità seguite per la raccolta del voto sono quelle descritte nel § 14.

13. Sezione ospedaliera

Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti letto è istituita, ogni 500 letti o frazione di 500, una Sezione elettorale (Sezione ospedaliera) composta e funzionante secondo la disciplina prevista per gli Uffici elettorali di sezione (articolo 43, primo comma, del t. u. 570/1960).

14. Ufficio distaccato

Quando nella circoscrizione della sezione esistono luoghi di cura con **meno di 100** posti letto, il voto degli elettori ricoverati è raccolto dal cosiddetto Ufficio distaccato della sezione, composto dal presidente, da uno degli scrutatori e dal segretario dell'Ufficio elettorale, e con la presenza dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e regionali che ne hanno fatto richiesta (articolo 44 del t. u. 570/1960).

Il presidente, prima dell'insediamento, prende accordi con la direzione sanitaria per determinare il giorno e l'ora in cui l'Ufficio distaccato si recherà a raccogliere il voto degli elettori ricoverati. Poiché, d'altra parte, le operazioni di voto presso la sezione dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente del seggio saranno assunte dal vicepresidente, mentre quelle di segretario saranno affidate ad un altro scrutatore.

Le schede votate dagli elettori degenti, raccolte in un'apposita busta, vengono portate nella sede della sezione e immesse immediatamente nell'urna.

15. Seggio speciale

Quando nella circoscrizione della sezione esistono ospedali e case di cura **con almeno 100 e fino a 199 posti letto** o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto dei degenti e dei detenuti è raccolto da un apposito Seggio speciale (articolo 9 della legge 136/1976, applicabile alle elezioni regionali ai sensi dell'articolo 1, lettera e, del decreto legge 3 maggio 1976, n. 161; articolo 8 della legge 136/1976, applicabile alle elezioni regionali ai sensi dell'articolo 1, lettera d, del decreto legge 161/1976).

Il Seggio speciale è composto da un presidente nominato dal Presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori nominati dall'Ufficiale elettorale comunale, nei termini e con le modalità previsti per tali nomine. Il segretario è scelto dal presidente tra i due scrutatori (articolo 9, primo e terzo comma, della legge 136/1976).

La costituzione del Seggio speciale è effettuata alle ore 9 del sabato, contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.

La sostituzione dei componenti il Seggio speciale eventualmente assenti o impediti avviene nei modi già descritti con riferimento all'Ufficio elettorale di sezione.

Alle operazioni del Seggio speciale possono assistere i rappresentanti delle liste circoscrizionali e regionali, designati presso l'Ufficio elettorale di sezione, che ne fanno richiesta (articolo 9, quarto comma, della legge 136/1976).

Il Seggio speciale viene istituito anche presso le Sezioni ospedaliere, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi nelle cabine per esprimere il voto (articolo 9, nono comma, della legge 136/1976).

16. Compiti del Seggio speciale

Le operazioni del Seggio speciale, limitate esclusivamente alla raccolta del voto, si svolgono durante le ore in cui è aperta la votazione (articolo 9, primo comma, della legge 136/1976). Anche in questo caso, nonostante il silenzio della legge, è opportuno, per ragioni di ordine pratico, che il presidente prenda i necessari preventivi accordi con la direzione del luogo di cura o di detenzione per determinare il giorno e l'ora in cui il Seggio speciale si recherà a raccogliere il voto degli elettori ricoverati o detenuti.

I compiti del Seggio speciale cessano non appena le schede votate, raccolte in un'apposita busta, vengono portate nella sede della sezione per essere immediatamente immesse nell'urna. Nessun'altra incombenza può essere affidata, nell'ambito della sezione elettorale, al presidente e agli scrutatori del Seggio speciale; in particolare essi non prendono parte alle operazioni di autenticazione (firma e timbratura) delle schede (articolo 9, settimo comma, della legge 136/1976).

Le operazioni preliminari all'insediamento dell'Ufficio

17. Consegna del materiale per le operazioni di voto e di scrutinio

Il sindaco o un suo delegato, entro le ore 7,30 del giorno di sabato, prima dell'insediamento, consegna al presidente di ciascun Ufficio (articolo 27 del t. u. 570/1960; articolo 6, comma 1, lett. b) della legge 90/2004):

- a) il pacco sigillato delle schede di votazione;
- b) il plico sigillato contenente il bollo della Sezione (nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione viene consegnato anche un altro plico contenente il secondo bollo che sarà utilizzato dall'Ufficio distaccato o dal Seggio speciale per la sola timbratura delle tessere elettorali da parte di tali Uffici speciali);
- c) la lista degli elettori della Sezione, autenticata dalla Commissione o dalla Sottocommissione elettorale circondariale;
- d) la copia della lista di cui alla lettera c) da affiggere nella sala della votazione, autenticate in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale;

- e) tre copie del manifesto delle candidature; due copie sono affisse nella sala della votazione in modo da consentire un'agevole lettura anche da parte degli elettori non deambulanti, mentre la terza rimane a disposizione dell'Ufficio;
- f) il manifesto recante le principali sanzioni, da affiggere nella sala della votazione;
- g) il verbale, o il relativo estratto, di nomina degli scrutatori;
- h) le designazioni dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e regionali e l'elenco dei delegati di lista autorizzati ad effettuare tali designazioni direttamente al presidente dell'Ufficio;
- i) l'urna destinata a contenere le schede votate;
- l) il pacco degli stampati occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, contenente anche un congruo numero di matite copiative (*Busta n. 1 R*);
- m) il pacco degli oggetti di cancelleria necessari per l'attività dell'Ufficio.

Di tale consegna è redatto apposito verbale in duplice esemplare: un esemplare è trattenuto dal presidente mentre l'altro è consegnato al sindaco o al suo delegato.

Il pacco delle schede di votazione e il plico contenente il bollo della Sezione devono essere aperti il sabato mattina, dopo la costituzione dell'Ufficio, che, ai sensi dell'articolo 6 della legge 90/2004, deve avvenire alle ore 9.

Per quanto riguarda il materiale di cui alla lettera l), in particolare si raccomanda, al fine di evitare il verificarsi di interruzioni non appena iniziate le operazioni di scrutinio, che ogni Ufficio verifichi di aver ricevuto le prescritte tabelle di scrutinio come dal prospetto sotto riportato:

- una copia Mod. 17 R “Tabelle di scrutinio liste circoscrizionali”, frontespizio rosso;
- una copia Mod. 17 R “Tabelle di scrutinio liste circoscrizionali”, frontespizio nero;
- una copia Mod. 18 R “Tabelle di scrutinio liste regionali”, frontespizio rosso;
- una copia Mod. 18 R “Tabelle di scrutinio liste regionali”, frontespizio nero.

Alle Sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione sono consegnati anche gli appositi verbali e buste, le liste aggiunte, nonché un altro plico contenente il secondo bollo che sarà utilizzato dall'Ufficio distaccato o dal Seggio speciale per la sola timbratura delle tessere elettorali da parte di tali Uffici speciali e che può essere aperto solo all'inizio di tale operazione.

18. Elenchi di particolari categorie di elettori

Al presidente sono inoltre consegnati anche gli elenchi delle seguenti categorie di elettori:

- a) elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello della votazione) o deceduti anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste;
- b) elettori ammessi a votare in base ad attestazione del sindaco (articolo 32-bis, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223);
- c) elettori che non possono esercitare il suffragio perché già iscritti nelle liste di altra sezione o di altro comune;
- d) elettori residenti all'estero;
- e) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni e risultati tali anche nel corso della distribuzione delle tessere elettorali;
- f) elettori iscritti nelle liste della Sezione, ricoverati in luoghi di cura, che hanno chiesto di essere ammessi a votare nel luogo di cura stesso (articolo 42 del t. u. 570/1960);
- g) detenuti aventi diritto al voto, che hanno chiesto di essere ammessi a votare nel luogo di detenzione (articoli 8 e 9 della legge 136/1976, richiamati dall'articolo 1, lettera d, del decreto legge 161/1976);
- h) naviganti (marittimi e aviatori) iscritti nelle liste della Sezione che hanno espresso la volontà di votare in altro comune della Regione, in cui si trovano per motivi di imbarco (articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361);

- i) elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
- l) elettori che hanno perso il diritto elettorale o per perdita della cittadinanza italiana ovvero in base a sentenza o ad altro provvedimento dell'autorità giudiziaria, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (articolo 32-ter, primo comma, nn. 2 e 3, del t. u. 223/1967).

Alle Sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione sono consegnati anche l'elenco degli elettori che votano nel luogo di cura o di detenzione.

19. Ricognizione dell'arredamento della sala

Il presidente procede alla ricognizione dell'arredamento della sala della votazione controllando, in particolare, i seguenti dettagli:

a) tramezzo divisorio

la sala, in cui una sola porta di ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due aree da un tramezzo, sufficientemente solido, con una apertura centrale per il passaggio degli elettori (articolo 37, primo e secondo comma, del t. u. 570/1960);

b) tavolo dell'Ufficio

il tavolo dell'Ufficio deve essere collocato in modo che gli elettori, dopo l'espressione del voto, possano girarvi intorno. L'urna è collocata sul tavolo in maniera da essere sempre visibile a tutti (articolo 37, terzo comma, del t. u. 570/1960);

c) urna per la votazione

l'urna ha le caratteristiche essenziali indicate dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno emanato il 16 maggio 1980.

d) cabine per l'espressione del voto

in ogni sezione sono installate, salva comprovata impossibilità logistica, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap.

Le cabine devono essere separate l'una dall'altra e collocate in maniera da rimanere isolate e a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo che divide la sala. Le porte e le finestre che eventualmente si trovano nella parete adiacente alle cabine, ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno (articolo 37, quarto e quinto comma, del t. u. 570/1960).

Il ripiano, all'interno delle cabine, deve essere completamente libero da qualsiasi oggetto.

Nel caso in cui siano state eccezionalmente sistemate cabine abbinate, il presidente controlla più volte durante le operazioni di votazione che non siano stati praticati fori nella parete divisoria;

e) liste e manifesti da affiggere nella sala

all'interno della sala devono essere affissi due copie del manifesto delle candidature ed il manifesto recante l'indicazione delle principali sanzioni (articolo 37, sesto comma, del t. u. 570/1960). Nella sala deve inoltre essere affissa una copia della lista degli elettori della Sezione;

f) illuminazione della sala e delle cabine

i mezzi di illuminazione, normale e sussidiaria, devono essere disposti in modo che la sala e le cabine siano sufficientemente illuminate, tenuto conto che le operazioni elettorali si protraggono anche nelle ore notturne;

g) sala priva di barriere architettoniche

nella Sezione ubicata in sede priva di barriere architettoniche, gli arredi sono disposti in maniera

da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto delle candidature, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere eventualmente le funzioni di componente l'Ufficio o di rappresentante di lista e di assistere alle operazioni elettorali (articolo 2, comma 1, della legge 15 gennaio 1991, n. 15).

Almeno una delle cabine deve essere attrezzata con un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, posto all'altezza di circa cm. 80. In alternativa è predisposto un tavolo addossato ad una parete a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo e munito da ogni parte di ripari (articolo 2, comma 3, legge 15/1991).

La Sezione è segnalata con il simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

I presidenti delle Sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con **meno di 100 posti letto** accertano che negli stessi sia stata predisposta una cabina mobile o un altro mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Identico controllo effettuano i presidenti del Seggio speciale incaricati di procedere alla raccolta del voto dei degenti in luoghi di cura con **almeno 100 e fino a 199 posti letto**, dei detenuti e, per la Sezione ospedaliera, dei degenti impossibilitati ad accedere alle cabine.

Il presidente, dopo aver ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione, diviene responsabile della loro conservazione e custodia; deve pertanto disporre una opportuna vigilanza sulla sala destinata alla votazione, per mezzo degli agenti della Forza pubblica.

OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

Insediamiento dei componenti l'Ufficio

20. Costituzione dell'Ufficio

Alle ore 9.00 del giorno di sabato, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte il segretario da lui scelto e, previo accertamento della loro identità personale, gli scrutatori (articolo 47, primo comma, del t. u. 570/1960), fra i quali sceglie il vicepresidente. Le modalità per la nomina e l'eventuale sostituzione dei componenti sono descritte ai §§ da 1 a 9.

Per la validità delle operazioni elettorali dell'Ufficio devono trovarsi sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vice presidente (articolo 25 del t. u. 570/1960). Pertanto, nella giornata di insediamento, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità di procedere alla loro surroga con le modalità di cui all'articolo 47 del t. u. 570/1960, perché non sono presenti elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l'Ufficio deve comunque essere costituito e iniziare le operazioni quando siano presenti almeno due componenti oltre al presidente.

Il presidente naturalmente procede, appena possibile, all'integrazione dell'Ufficio, ammettendo gli scrutatori designati, se si presentano prima di essere sostituiti, o sostituendoli con le modalità di cui all'articolo 47 del t. u. 570/1960 (vedi § 6).

Nella stessa ora del giorno di sabato, contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione, si costituisce il Seggio speciale nei casi in cui questo è prescritto (vedi § 15).

Il presidente chiama, infine, ad assistere alle operazioni dell'Ufficio i rappresentanti delle liste circoscrizionali e regionali, per i quali si rimanda a quanto illustrato ai §§ 10 e 11.

21. Accesso nella sala della votazione

Nella sala della votazione possono entrare soltanto gli elettori in possesso della tessera elettorale che attesta l'iscrizione nella lista della Sezione o di altro documento che dia diritto di votare nella Sezione stessa (articolo 38, primo comma, del t. u. 570/1960; articolo 32-*bis* del t. u. 223/1967), nonché l'elettore iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica che assiste nel voto l'elettore fisicamente impedito o handicappato (articolo 41, secondo comma, del t. u. 570/1960).

Nella parte della sala destinata all'Ufficio gli elettori possono entrare solo per votare, o per identificare altro elettore, o per coadiuvare altro elettore fisicamente impedito o handicappato, trattenendosi per il tempo strettamente necessario (articolo 37, secondo comma, del t. u. 570/1960).

Gli elettori **non** possono entrare nella sala armati (articolo 38, secondo comma, del t. u. 570/1960).

Durante tutte le operazioni dell'Ufficio possono entrare nella sala della votazione anche:

- a) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, a richiesta del presidente o, in caso di tumulti o disordini, anche senza tale richiesta;
- b) gli ufficiali giudiziari per la notifica di proteste o reclami relativi alle operazioni elettorali;
- c) tutti coloro i quali devono compiere incarichi previsti dalla legge.

Operazioni preliminari all'autenticazione delle schede

Subito dopo la costituzione dell'Ufficio, il presidente fa accertare ai componenti la conformità dell'arredamento della sala a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni.

Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali deficienze è presa nota nell'apposito paragrafo del verbale.

22. Annotazioni nelle liste di sezione

Il presidente, tenuto conto degli elenchi degli elettori di cui alle lettere da *a)* a *l)* del § 18, procede all'aggiornamento delle liste della Sezione apponendo, accanto ai nominativi degli elettori compresi nei predetti elenchi, le necessarie annotazioni.

23. Fissazione del giorno e dell'ora per la raccolta del voto nei luoghi di cura e di detenzione e annotazioni nelle liste della Sezione

Il presidente della Sezione nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, compiute le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, stabilisce, in accordo con la direzione sanitaria, il giorno e l'ora in cui si recherà, insieme al segretario e a uno scrutatore, a raccogliere il voto degli elettori degenti.

Analogamente, il presidente del Seggio speciale, dopo aver preso gli opportuni accordi con i direttori dei luoghi di cura o di detenzione, comunica ai due scrutatori il giorno e l'ora in cui si recherà a raccogliere il voto dei degenti e dei detenuti e, per le Sezioni ospedaliere, degli elettori impossibilitati ad accedere alle cabine.

Autenticazione delle schede

L'autenticazione delle schede comprende due operazioni distinte: la firma dello scrutatore e l'apposizione del timbro della Sezione. Entrambe le operazioni devono essere compiute nella mattina del sabato, dopo la costituzione del seggio (articolo 47 del t. u. 570/1960 e articolo 6 della legge 90/2004).

Durante le operazioni di autenticazione delle schede nessuno dei componenti l'Ufficio può allontanarsi dalla sala (articolo 47, nono comma, del t. u. 570/1960).

24. Determinazione del numero delle schede da autenticare

Il presidente, innanzitutto, determina il numero delle schede da autenticare, sulla base del numero degli elettori iscritti nelle liste della Sezione.

Nelle Sezioni ospedaliere e nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, per la determinazione del numero delle schede da autenticare si considerano anche gli elettori che hanno chiesto di votare nel luogo di cura o di detenzione, i cui nominativi risultano dagli appositi elenchi.

25. Firma e timbratura

Determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente le suddivide per la firma fra gli scrutatori, i quali nel contempo controllano la denominazione della circoscrizione riportata sulla facciata esterna.

Successivamente il presidente fa constatare l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della Sezione, fa prendere nota nel verbale del numero indicato sul bollo e imprime il bollo su ciascuna scheda (articolo 47, settimo comma, del t. u. 570/1960).

In questa fase, nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, non deve essere aperto il plico che contiene il secondo bollo destinato alla timbratura delle tessere degli elettori degenti o detenuti.

Ultimata l'autenticazione, il presidente verifica se il numero delle schede autenticate corrisponde a quello degli elettori che hanno diritto di votare nella Sezione e ne dà atto nel verbale.

Le schede autenticate sono riposte nelle scatole che contenevano le schede consegnate alla Sezione; quelle non autenticate sono riposte nella *Busta n. 5 R*. Queste ultime servono per sostituire, nel corso della votazione, quelle autenticate che risultano deteriorate e quelle autenticate che sono consegnate ad elettori che, pur non essendo iscritti nelle liste, hanno diritto di votare nella Sezione o che, come può avvenire per gli elettori degenti o detenuti, non sono stati tenuti presenti al momento dell'autenticazione.

26. *Prosecuzione delle operazioni preliminari alla votazione*

Successivamente il presidente chiude la scatola contenente le schede, incollandovi due strisce di carta che vengono firmate dai componenti l'Ufficio, dai rappresentanti delle liste circoscrizionali e regionali e dagli elettori che lo richiedono.

Tutto il rimanente materiale (le liste della Sezione, il bollo, gli stampati per la votazione e lo scrutinio, le matite copiative, ecc.) è riposto nella *Busta n. 2 R*.

27. *Ultimazione delle operazioni preliminari alla votazione*

Nella giornata di sabato, il presidente accerta la presenza di tutte le persone con le quali è stato costituito il seggio, (provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti) e dei rappresentanti di lista e ammette questi ultimi ad assistere. Si ricorda che l'Ufficio può iniziare le operazioni quando sono presenti almeno due componenti, oltre al presidente o al vicepresidente.

28. *Consegna delle schede al presidente del Seggio speciale*

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e custodia preventiva e nelle Sezioni ospedaliere con ricoverati impossibilitati ad accedere alle cabine, il presidente consegna al presidente del Seggio speciale le schede autenticate, racchiuse nella apposita busta.

Il presidente prende nota nell'Allegato al verbale del numero di schede consegnate al presidente del Seggio speciale.

Unitamente alle schede, vengono consegnate **due copie** del verbale del Seggio speciale, le liste aggiunte, il secondo bollo destinato alla timbratura delle tessere elettorali degli elettori del Seggio speciale, i registri destinati a contenere i numeri delle tessere elettorali dei votanti, le buste, le carte e il materiale occorrente per la votazione.

Le operazioni di votazione nella giornata di sabato

29. *Apertura della votazione*

Alle ore 15.00 il presidente dell'Ufficio dichiara aperta la votazione (articolo 48, primo comma, del t.u. 570/1960 e articolo 6 della legge 90/2004). Prima dell'inizio delle operazioni, il presidente prende atto dei nominativi dei rappresentanti delle liste circoscrizionali e regionali che non gli sono già stati comunicati (articolo 35, secondo comma, del t.u. 570/1960 e articolo 6 della legge 90/2004).

L'elettore vota presentandosi di persona all'Ufficio della sezione nelle cui liste è iscritto (articoli 39, primo comma, e articolo 41, primo comma, del t. u. 570/1960).

30. *Ammissione degli elettori alla votazione*

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste. È facoltà del presidente, quando si verifichi eccessivo affollamento nella sala, di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, in maniera da regolare l'accesso degli elettori (articolo 48, primo comma, del t. u. 570/1960).

Il presidente può consentire la precedenza al sindaco, ai funzionari di P.S., a quelli addetti al servizio elettorale e a quanti, in genere, devono svolgere il loro compito di istituto nei giorni della votazione.

31. *Elettori non iscritti nelle liste della Sezione*

Nella Sezione sono ammessi a votare anche elettori non iscritti nelle rispettive liste, e precisamente (oltre agli elettori degeni e detenuti, dei quali già si è detto):

- a) coloro che sono stati dichiarati elettori del comune in base ad una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione (articolo 39, terzo comma, del t. u. 570/1960, e articolo 45, secondo e quinto comma, del t. u. 223/1967) ovvero ad attestazione del sindaco (articolo 32-*bis* del t. u. 223/1967). Tali elettori sono ammessi a votare, di regola, nella Sezione

indicata dal sindaco nel manifesto di convocazione dei comizi; nel caso di ammissione al voto in base ad attestazione del sindaco, l'elettore potrà esercitare il diritto di voto unicamente presso la

sezione indicata nell'attestazione medesima (articolo 32-*bis* del t. u. 223/1967). Tali elettori vanno aggiunti in calce alla lista degli elettori della Sezione;

- b) i componenti l'Ufficio, i rappresentanti delle liste, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se iscritti nelle liste di un'altra Sezione del comune o di un altro comune della Regione. Tale facoltà si estende anche nei confronti dei funzionari di P. S. e, in genere, degli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso la Sezione (articolo 40 del t. u. 570/1960). Tali elettori vanno aggiunti in calce alla lista degli elettori della Sezione;
- c) gli elettori non deambulanti; tali elettori se iscritti nelle liste elettorali di sezione ubicata in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale del comune allestita in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione di una attestazione medica, rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale, attestante l'impedimento (articolo 1 della legge 15/1991). Tali elettori vanno aggiunti in calce alla lista degli elettori della Sezione;
- d) i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato nonché gli appartenenti alle forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della Regione. Essi sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per cause di servizio con precedenza sugli altri elettori, previa esibizione della tessera elettorale (articolo 49, primo e secondo comma, del t. u. 361/1957 e articolo 1, lettera f), del decreto legge 161/1976). Si tenga presente che le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana fanno parte di Corpi militarmente organizzati. Tali elettori vanno iscritti nell'apposita lista aggiunta (articolo 49, secondo comma, del t. u. 361/1957);
- e) i naviganti (marittimi e aviatori) che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell'articolo 50 del t. u. 361/1957 e dell'articolo 1, lettera f), del decreto legge n. 161/1976, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della Regione. Per essere ammessi a votare devono esibire, insieme alla tessera elettorale:
 - 1) il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità, per motivi di imbarco, di recarsi a votare nel comune di residenza; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;
 - 2) il certificato del sindaco del comune di imbarco attestante l'avvenuta notifica, al sindaco del comune che ha rilasciato la tessera elettorale, della volontà espressa dal navigante di votare nel comune in cui si trova per motivi di imbarco (articolo 50 del t. u. 361/1957).

Tali elettori vanno iscritti nell'apposita lista aggiunta (articolo 50, terzo comma, del t. u. 361/1957).

In tutti questi casi la scheda consegnata è sostituita con altra prelevata dal pacco delle schede residue (*Busta n. 5 R*); la nuova scheda, firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente, è introdotta nella scatola destinata a contenere le schede autenticate.

32. Identificazione degli elettori

L'identificazione dell'elettore che si presenta a votare può avvenire:

- a) mediante esibizione di uno dei seguenti documenti (articolo 48, quinto comma, del t. u. 570/1960):
 - 1) carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla Pubblica amministrazione, anche se scaduto, sempreché la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno della votazione;
 - 2) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare;
 - 3) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
- Nell'apposita colonna della lista elettorale sono indicati gli estremi del documento (articolo 48, sesto comma, del t. u. 570/1960);
- b) per attestazione di uno dei componenti l'Ufficio mediante apposizione della propria firma nell'apposita colonna della lista di Sezione (articolo 48, settimo comma, del t. u. 570/1960).

Nel caso in cui il componente l'Ufficio dichiari il falso, lo stesso è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065,00 (articolo 95, secondo comma, del t. u. 570/1960);

- c) per attestazione di altro elettore del comune, noto all'Ufficio, mediante apposizione della firma dello stesso nell'apposita colonna della lista di Sezione (articolo 48, ottavo comma, del t. u. 570/1960).

È da considerare noto all'Ufficio anche l'elettore ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale.

Ai sensi dell'articolo 48, quinto comma, del t. u. 570/1960, il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032,00 (articolo 95, ottavo comma, del t. u. 570/1960).

Allo scopo di evitare eventuali irregolarità e per facilitare la individuazione dell'elettore che dichiara il falso, il presidente fa prendere nota, accanto alla firma dell'attestante, degli estremi del documento di riconoscimento dello stesso.

In caso di dissenso sull'accertamento della identità degli elettori, decide il presidente (articolo 48, ultimo comma, del t. u. 570/1960).

33. Esibizione della tessera elettorale, della sentenza o dell'attestazione

Dopo aver identificato l'elettore, uno scrutatore, prima che il presidente gli consegni la scheda, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della Sezione e la data e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro, (articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 299/2000) che al termine delle operazioni di votazione sarà inserito nella *Busta n. 4 R*.

Il presidente dell'Ufficio che trascura di timbrare la tessera elettorale è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno (articolo 98 del t. u. 570/1960, articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 299/2000).

L'elettore che si presenta a votare munito di una sentenza o dell'attestazione del sindaco esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza o l'attestazione. Su tali documenti viene apposta dal presidente l'annotazione dell'avvenuta manifestazione di voto da parte dell'elettore presso la Sezione, nonché la propria firma e il bollo dell'Ufficio. Nell'apposito paragrafo del verbale si prende nota del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione.

34. Espressione del voto

Il presidente consegna, quindi, all'elettore la matita copiativa per la espressione del voto e la scheda, facendone constatare l'avvenuta autenticazione con la firma di uno scrutatore ed il bollo della Sezione.

L'elettore, ricevute la scheda e la matita, si deve recare nella cabina dove, dopo aver espresso il voto, ripiega la scheda, secondo le linee lasciate dalla precedente piegatura, e la restituisce al presidente del seggio (articolo 49, secondo comma, del t. u. 570/1960).

Quando una scheda non è piegata, il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

Il presidente verifica l'autenticità della scheda consegnata esaminando la firma e il bollo e, dopo aver constatato che sulla parte esterna non vi sono segni o scritture che possono portare al riconoscimento dell'elettore, pone la scheda nell'urna (articolo 49, secondo comma, del t. u. 570/1960).

Uno dei componenti l'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore medesimo, nell'apposita colonna della lista di Sezione ² (articolo 49, terzo comma, del t. u. 570/1960).

Nell'apposito registro va inoltre annotato il numero della tessera elettorale del votante.

Con la scheda l'elettore deve restituire anche la matita (articolo 49, penultimo comma, del t. u. 570/1960).

Modalità di espressione del voto

È opportuno che il presidente, più volte nel corso della votazione, descriva le modalità di espressione del voto previste dall'articolo 2 della legge 43/1995, astenendosi da qualsiasi esemplificazione.

35. Manifestazione del voto per le liste circoscrizionali e per le liste regionali

Ai sensi di tale disciplina l'elettore può:

- a) con un **unico voto**, votare per una lista circoscrizionale e per la lista regionale collegata, tracciando un segno di voto sul contrassegno della lista circoscrizionale o nel rettangolo che lo contiene. **In questo caso l'elettore esprime un voto valido sia per la lista circoscrizionale sia per la lista regionale collegata;**
- b) esprimere un **voto disgiunto**, cioè tracciare un segno di voto sul contrassegno di una lista circoscrizionale, o nel rettangolo che lo contiene, e un altro segno di voto sul contrassegno di una lista regionale non collegata con la lista circoscrizionale, o sul nome del rispettivo capolista regionale. **In questo caso il voto è validamente espresso per la lista circoscrizionale e per la lista regionale, tra loro non collegate;**
- c) esprimere un unico voto per una delle liste regionali tracciando un segno di voto sul contrassegno della lista regionale o sul nome del rispettivo capolista, senza segnare alcun contrassegno di lista circoscrizionale. In questo caso si intende validamente votata solo la lista regionale e il suo capolista ed è **esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste circoscrizionali collegate;**
- d) manifestare un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso in una lista circoscrizionale segnando, sull'apposita riga alla destra del contrassegno della lista circoscrizionale, il nominativo del candidato preferito, senza apporre alcun segno di voto sul relativo contrassegno.
In questo caso si intende validamente votata anche la lista circoscrizionale cui appartiene il candidato prescelto nonché la lista regionale collegata, salvo che l'elettore non si sia avvalso della facoltà indicata al precedente punto b), e cioè abbia espresso un voto per una diversa lista regionale.

36. Manifestazione del voto di preferenza

Per quanto riguarda l'espressione del voto di preferenza:

- a) ciascun elettore può manifestare un solo voto di preferenza;
- b) la preferenza deve essere manifestata esclusivamente per un candidato compreso nella lista circoscrizionale votata;
- c) il voto di preferenza si esprime scrivendo, sulla apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista circoscrizionale votata, il cognome del candidato preferito, compreso nella lista;
- d) in caso di identità di cognome fra candidati, l'espressione della preferenza deve consentire la possibilità di distinguere tra i candidati di uguale cognome; si consiglia, pertanto, di scrivere anche il nome e, ove occorra, la data di nascita (vedi Corte di cassazione - Sezioni civili: Sezioni unite, 24 febbraio 1996, n. 1466);
- e) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Casi particolari che possono verificarsi nel corso della votazione

Nel corso della votazione possono verificarsi alcuni casi particolari che devono essere riportati nei corrispondenti paragrafi del verbale con l'indicazione della giornata (sabato o domenica) in cui quel caso si è verificato.

37. Elettore che indugia artificiosamente nell'espressione del voto

Il presidente può disporre l'allontanamento dalle cabine, previa restituzione della scheda, degli elettori che, a suo giudizio, indugiano artificiosamente nell'espressione del voto o che non rispondono all'invito di restituire la scheda (articolo 46, penultimo comma, del t. u. 570/1960).

La scheda restituita dall'elettore senza alcuna espressione di voto è annullata, inclusa nella *Busta N. 8/e R* e sostituita con altra prelevata dal pacco delle schede residue (*Busta n. 5 R*); la nuova scheda, firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente, è introdotta nella scatola destinata a contenere le schede autenticate.

Accanto al nome dell'elettore nelle liste della Sezione viene fatta apposita annotazione³; lo stesso è riammesso a votare soltanto dopo che hanno votato tutti gli elettori presenti. Di ciò deve essere dato atto nel verbale (articolo 46, ultimo comma, del t. u. 570/1960).

38. Schede deteriorate

L'elettore che riscontra che la scheda consegnatagli si è deteriorata può chiederne al presidente un'altra previa restituzione di quella deteriorata. Non può chiedere ed ottenere la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento.

Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione «*scheda deteriorata*», vi aggiunge la sua firma e la ripone nell'apposito plico (*Busta n. 8/e R*).

La scheda consegnata in sostituzione di quella deteriorata è prelevata dalla scatola che contiene le schede autenticate, previa annotazione, sulla lista della sezione, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda, e viene immediatamente sostituita nei modi indicati al precedente § 37.

39. Elettore che consegna una scheda mancante del bollo o della firma dello scrutatore

La scheda restituita mancante del bollo o della firma dello scrutatore, anziché essere posta nell'urna, viene vidimata immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori e allegata al verbale, nel quale è fatta menzione del nome dell'elettore, il quale non può più votare. Di ciò viene presa nota anche nella lista della Sezione, a fianco del nome dell'elettore, ai fini del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede spogliate (articolo 49, ultimo comma, del t. u. 570/1960).

Le schede di cui trattasi sono custodite nella *Busta n. 8/e R*.

40. Elettore che non restituisce la scheda o la matita

Nel verbale deve farsi menzione speciale degli elettori che non hanno restituito la scheda (articolo 49, ultimo comma, del t. u. 570/1960). Analoga annotazione va fatta nella lista della Sezione, accanto al nome dell'elettore, in modo da poterne tener conto all'atto del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede autenticate (articolo 53, primo comma, n. 3, del t. u. 570/1960).

Anche della mancata restituzione della matita deve farsi speciale menzione nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore.

La mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 a euro 309,00 (articolo 99, primo comma, del t. u. 570/1960);

il presidente fa prendere immediata nota di tali infrazioni nel verbale, per effettuare la prescritta segnalazione appena compiute le operazioni dell'Ufficio.

41. Elettore che non vota nella cabina

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente deve rifiutare la scheda e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, deve ritirare la scheda. La scheda ritirata è inclusa nella

Busta n. 8/e R per essere allegata al verbale; l'elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel verbale (articolo 50 del t. u. 570/1960).

42. Elettore fisicamente impedito o handicappato

Gli elettori fisicamente impediti (i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità – articolo 41, secondo comma, del t. u. 570/1960) o handicappati (articolo 29, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, liberamente scelto, iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

L'elettore fisicamente impedito o handicappato può richiedere al comune di iscrizione l'annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione sulla parte interna della tessera elettorale del timbro del comune recante la sigla AVD. In tal caso l'elettore è ammesso al voto assistito senza necessità di esibire altra documentazione.

Diversamente, l'impedimento, quando non sia evidente, **può essere dimostrato mediante esibizione di apposito certificato** rilasciato, immediatamente, gratuitamente e in esenzione da qualsiasi diritto o applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale (articolo 41, settimo e ottavo comma, del t. u. 570/1960).

Il certificato medico attesta che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore. Pertanto, l'elettore che esibisce un certificato conforme alle prescrizioni del citato articolo 41 è ammesso al voto con l'aiuto dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale (articolo 41, sesto comma, del t. u. 570/1960).

Sono inoltre ammessi al voto assistito gli elettori che esibiscono il libretto nominativo rilasciato dal Ministero dell'Interno – Direzione Generale dei Servizi Civili – ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, all'interno del libretto stesso, è indicata la categoria «*ciechi civili*» ed è riportato uno dei seguenti codici: **10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07**.

Per quanto concerne l'interpretazione della generica espressione «*o da altro impedimento di analoga gravità*» (articolo 41, secondo comma, del t. u. 570/1960), il Consiglio di Stato, in numerose decisioni (vedi Sezione V, 6 giugno 1990, n. 505), ha affermato che se l'elettore non produce l'apposita certificazione medica spetta al presidente del seggio valutare di volta in volta l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi), che di per sé consentono l'ammissione al voto assistito.

Il presidente pertanto accerta l'effettiva sussistenza dell'impedimento – per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà – e indica nel verbale il motivo specifico dell'ammissione al voto assistito.

L'impedimento o l'handicap, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, non essendo consentito il voto assistito per quelle infermità riguardanti la sfera psichica dell'elettore.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido; sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto, è fatta apposita annotazione da parte del presidente del seggio nel quale l'elettore ha assolto la funzione di accompagnatore (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 299/2000).

Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:

- a) richiedere all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito la tessera elettorale per assicurarsi che lo stesso sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
- b) accertare se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Nel verbale viene riportato: il motivo specifico dell'assistenza nella votazione ovvero il numero della tessera elettorale dell'elettore fisicamente impedito o handicappato, qualora la stessa contenga l'annotazione del diritto al voto assistito; il nome dell'autorità sanitaria che ha eventualmente accertato l'impedimento; il nome e cognome dell'accompagnatore (articolo 41, quinto comma, del t. u. 570/1960).

43. Elettori non deambulanti

Gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezione ubicata in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale del comune allestita in sede priva di barriere architettoniche (articolo 1 della legge 15/1991).

Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:

- a) accertare che l'elettore sia in possesso, oltre che della tessera elettorale, anche della prescritta certificazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dall'Azienda Sanitaria Locale e attestante l'impedimento, ovvero di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o l'incapacità gravemente ridotta di deambulazione;
- b) fare prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità nonché dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Le attestazioni mediche sono allegate al verbale (articolo 1, comma 5, della legge 15/1991).

Tali elettori vanno aggiunti in calce alla lista di Sezione (articolo 1, comma 4, della legge 15/1991).

Le schede consegnate sono sostituite nei modi indicati al precedente § 37.

44. Elettore che ha diritto di votare in base a sentenza o ad attestazione

Il presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore che si presenta a votare munito di una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione che lo dichiara elettore del comune, ovvero dell'attestazione del sindaco, deve:

- a) prendere visione della sentenza o dell'attestazione;
- b) fare prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- c) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione «*Ha votato*» nonché la propria firma, la data e il bollo dell'Ufficio, così da impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra Sezione dello stesso comune.

La scheda consegnata all'elettore è prelevata da quelle autenticate e viene immediatamente sostituita nei modi indicati al precedente § 37.

45. Elettori di cui all'articolo 40 del t. u. 570/1960

I componenti l'Ufficio, i rappresentanti di lista, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano nella Sezione presso la quale prestano servizio, anche se iscritti nelle liste di altra Sezione del comune o di altro comune della Regione (articolo 40, primo comma, del t. u. 570/1960).

Le agevolazioni per l'esercizio del voto previste dall'articolo 40 per gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica sono applicabili anche nei confronti dei funzionari di P. S. e, in genere, degli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso la Sezione.

Tali elettori sono aggiunti in calce alla lista di Sezione e delle loro generalità è presa nota nel verbale (articolo 40, secondo comma, del t. u. 570/1960).

La scheda consegnata è sostituita nei modi indicati al precedente § 37.

46. Elettori di cui all'articolo 49 del t.u. 361/1957

I militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio sempre che gli stessi siano elettori di un comune della Regione (articolo 49 del t.u. 361/1957, applicabile alle elezioni regionali per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera f), del decreto legge 161/1976). Si tenga presente che le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana fanno parte di Corpi militarmente organizzati.

Tali categorie di elettori possono esercitare il voto in qualsiasi sezione, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste e con precedenza, previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal comune della Regione nelle cui liste risultano iscritti.

I militari non possono recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali (articolo 49, terzo comma, del t.u. 361/1957).

Sono iscritti, a cura del presidente, in una speciale lista aggiunta e quindi ammessi a votare, previa identificazione personale, *sempreché*, però, non siano già iscritti nella lista della sezione nella quale si presentano.

Allo scopo di evitare abusi o irregolarità da parte di elementi estranei alle Forze armate, a Corpi militarmente organizzati per servizio dello Stato, alle forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono state impartite disposizioni perché i comandanti di reparto predispongano una apposita dichiarazione, che gli elettori esibiranno al seggio, nella quale attestano che « il dipendente presta servizio nel (reparto), di stanza nel Comune di», apponendovi la propria firma e il bollo del reparto (Ministero dell'interno, circolare MIACSE 27 febbraio 2001 n. 11).

Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, l'annotazione porterà, inoltre, l'indicazione del comune ove sono stati comandati a prestare servizio.

I militari in licenza (di convalida, ordinaria, ecc.) che si trovano fuori della sede del Corpo, ma non nel comune nelle cui liste sono iscritti, possono essere ammessi a votare nel comune in cui si trovano. In tal caso non occorre alcuna dichiarazione del comandante, essendo sufficiente, a dimostrare il diritto predetto, il foglio di licenza o documento equivalente già in possesso dei militari.

Al fine, poi, di agevolare l'identificazione dell'elettore, è stato disposto che i Comandi militari o i Corpi interessati rilascino ai propri dipendenti, sprovvisti di carta di identità o di altro valido documento d'identificazione, e che fossero privi anche del «tesserino» senza fotografia rilasciato dal reparto, un foglio recante le generalità dei dipendenti stessi, controfirmato dal comandante che ha rilasciato l'apposita dichiarazione.

Le schede che vengono consegnate agli elettori contemplati nel presente paragrafo, non iscritti nelle normali liste della sezione, devono essere sostituite, volta per volta, nei modi indicati al precedente § 37.

47. Naviganti (marittimi e aviatori)

I naviganti che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nel comune in cui si trovano per motivi di imbarco, sono ammessi a votare in qualsiasi sezione del comune stesso, *sempreché* gli stessi siano iscritti nelle liste di un comune della Regione (articolo 50 del t.u. 361/1957, applicabile alle elezioni regionali per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera *f*), del decreto legge 161/1976).

Sono iscritti, a cura del presidente, nella medesima lista aggiunta in cui viene presa nota dei militari che votano nella Sezione.

I naviganti, per essere ammessi al voto, devono presentare, insieme con la tessera elettorale, i documenti indicati al § 31, lettera *e*).

La scheda occorrente per gli elettori di cui al presente paragrafo è sostituita nei modi indicati al § 37.

Votazione dei ricoverati nei luoghi di cura

La materia è già stata introdotta in "*Luoghi di cura e di detenzione*" (§§ 13-16).

Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura non possono votare se non presentano, oltre alla tessera elettorale, l'attestazione del sindaco di inclusione nell'apposito elenco (articolo 42, terzo comma, lettera *b*), del t. u. 570/1960). Tale attestazione è allegata dal presidente ai registri contenenti i numeri delle tessere elettorali dei votanti (articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 299/2000).

Se si presenta a votare un elettore in possesso della tessera elettorale e della attestazione, ma non compreso nell'elenco degli elettori che votano nel luogo di cura, tale elettore deve comunque essere ammesso al voto, non essendo l'elenco stesso prescritto dalla legge ma semplicemente consigliato per agevolare il compito degli Uffici. Soltanto quando in un luogo di cura sono state istituite più

Sezioni ospedaliere, il presidente deve accertare che l'elettore non sia compreso nell'elenco di un'altra Sezione.

La scheda da consegnare a tale elettore è prelevata da quelle già autenticate e sostituita con le modalità già descritte al § 37.

48. *Votazione nelle Sezioni ospedaliere*

Le operazioni di votazione nelle sezioni istituite nei luoghi di cura si svolgono nei modi già indicati per gli ordinari Uffici elettorali.

Gli elettori ricoverati che votano nelle Sezioni ospedaliere vengono iscritti, all'atto della votazione, nella lista della sezione.

Il voto degli elettori impossibilitati a recarsi nella cabina è raccolto dal Seggio speciale con le modalità indicate al paragrafo successivo.

49. *Votazione nei luoghi di cura fino a 199 posti letto*

Le modalità con le quali l'Ufficio distaccato procede alla raccolta del voto degli elettori ricoverati nei luoghi di cura con meno di 100 posti letto sono analoghe a quelle con le quali il Seggio speciale raccoglie il voto nei luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto.

Nel giorno e nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione sanitaria dell'istituto di cura, il presidente della Sezione elettorale, dopo aver costituito l'Ufficio elettorale distaccato (vedi § 14) ovvero il presidente del Seggio speciale (vedi § 15), si recano presso il luogo di cura con le schede, gli elenchi dei degenti ammessi al voto nonché l'altro materiale occorrente per la votazione (matite copiative, verbali, liste aggiunte, ecc.) che comprende anche il secondo bollo, da utilizzare esclusivamente per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, nonché i registri per l'annotazione dei numeri delle tessere dei votanti. Possono presenziare alla raccolta del voto i rappresentanti di lista che ne fanno richiesta.

Per la votazione viene inserito nell'apposita *Busta Os/1R* un numero di schede autenticate pari al numero degli elettori che votano nel luogo di cura, maggiorato del 10%.

Dopo l'espressione del voto le schede sono immesse, debitamente piegate, nella *Busta Os/2R* per essere riportate alla Sezione elettorale e inserite nell'urna destinata a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato.

Quando nella circoscrizione della sezione esistono più luoghi di cura, le schede autenticate e votate sono poste in buste separate per ciascun luogo di cura.

Le schede deteriorate e quelle eventualmente ritirate ad elettori esclusi dalla votazione sono conservate in un apposito plico (a tal fine può essere utilizzata una delle buste contenute nel pacco di cancelleria consegnato al seggio) per essere poi unite alle analoghe schede esistenti nella Sezione.

I nominativi degli elettori che votano vengono registrati nella apposita lista aggiunta (*Modelli n. 16/m R e n. 16/f R*); quando nella circoscrizione della Sezione esistono più luoghi di cura, per la registrazione degli elettori è usata un'unica lista aggiunta. I numeri delle tessere elettorali degli elettori che votano nel luogo di cura vengono annotati negli appositi registri.

Per la verbalizzazione delle operazioni svolte in più luoghi di cura compresi nella circoscrizione della medesima Sezione vengono compilati, in duplice copia, distinti verbali.

Votazione dei detenuti aventi diritto al voto

50. *Voto dei detenuti*

I detenuti che non sono incorsi nella perdita della capacità elettorale, hanno diritto di votare se iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione (articolo 8 della legge 136/1976, applicabile alle elezioni regionali per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera *d*), del decreto legge 161/1976).

Per esercitare il diritto di voto i detenuti devono esibire, oltre alla tessera elettorale, l'attestazione del sindaco di inclusione nell'apposito elenco (terzo comma, lettera *b*), del citato articolo 8). Tale attestazione è allegata dal presidente del Seggio speciale ai registri contenenti i numeri delle tessere elettorali dei votanti (articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 299/2000).

Il voto dei detenuti è raccolto nel luogo di detenzione e di custodia preventiva, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal Seggio speciale previsto dall'articolo 9 della legge 136/1976.

Le modalità attraverso le quali il Seggio speciale procede alla raccolta del voto sono analoghe a quelle descritte al § 49.

Le schede autenticate per la votazione – in numero pari a quello dei detenuti aventi diritto al voto, maggiorato del 10% – sono inserite nella *Busta D/1 R*; le schede votate sono inserite nella *Busta D/2 R*.

Dell'elettore che vota viene presa nota nelle liste aggiunte (*Modelli n. 16/m R e n. 16/f R*). I numeri delle tessere elettorali vengono annotati negli appositi registri.

Sospensione e rinvio della votazione

Le operazioni di votazione nella giornata di sabato proseguono fino alle ore 22.00; se a tale ora sono ancora presenti nei locali del seggio elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (articolo 51, secondo comma, del t. u. 570/1960 e articolo 6 della legge 90/2004).

Il presidente da atto nel verbale del numero di elettori, compresi i votanti indicati nei paragrafi relativi ai casi particolari, che hanno votato nella giornata di sabato.

Successivamente il presidente sigilla l'urna contenente le schede votate e richiude nella *Busta n. 2 R* tutte le carte, gli atti e i documenti riguardanti la votazione, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quelle di almeno due scrutatori, nonché dei rappresentanti di lista e degli elettori che ne fanno richiesta.

La mancata suggellazione dell'urna nonché la mancanza delle firme del presidente e di almeno due scrutatori sui suggelli che chiudono l'urna comportano la nullità delle operazioni elettorali (articolo 51, quarto comma, del t. u. 570/1960).

Il presidente rinvia le operazioni di votazione alle ore 07.00 del giorno successivo e procede alla chiusura e alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi (articolo 51 del t. u. 570/1960).

A tal fine, si assicura che gli accessi e le aperture della sala vengano regolarmente chiusi dall'interno e sigillati con strisce di carta incollata, firmate dal presidente e da almeno due scrutatori.

Dopo che tutti sono usciti dalla sala, il presidente chiude la porta di accesso, usando i medesimi accorgimenti di cui sopra, e prende accordi con la Forza pubblica per la vigilanza esterna.

LE OPERAZIONI DELLA GIORNATA DI DOMENICA

Le operazioni di votazione

Nella giornata di domenica, all'ora stabilita, il presidente ricostituisce l'Ufficio con le stesse persone del giorno precedente e alle ore 07.00 dichiara aperta la votazione.

Si intende qui richiamato quanto già detto nel capitolo "*Le operazioni di votazione nella giornata di sabato*".

Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22.00; se a tale ora sono ancora presenti nei locali del seggio elettori che non hanno votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (articolo 51, secondo comma, del t. u. 570/1960).

Dichiarata chiusa la votazione, il presidente, dopo aver sgomberato il tavolo, provvede alle operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio (articolo 53, primo comma, del t. u. 570/1960).

Le operazioni preliminari allo scrutinio

51. Accertamento del numero dei votanti

Viene determinato, innanzitutto, il numero degli elettori che hanno votato (articolo 53, primo comma, n. 2, del t. u. 570/1960).

A tale scopo il presidente accerta:

- a) il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione che risultano aver votato. Tale numero si deduce dalle liste elettorali della Sezione; nelle liste, accanto al nome di ciascun elettore che risulta aver votato, si trova apposta, nella apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori (articolo 49, terzo comma, del t. u. 570/1960);
- b) il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza o ad attestazione secondo quanto risulta dal verbale delle operazioni elettorali;
- c) il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato, risultante dalle iscrizioni fatte in calce alle liste della Sezione;
- d) il numero, risultante dalle iscrizioni in calce alle liste della Sezione, dei componenti l'Ufficio elettorale, dei rappresentanti di lista, nonché degli ufficiali e degli agenti della Forza pubblica, che pur essendo iscritti in altre sezioni del comune o in altri comuni della Regione hanno votato nella Sezione;
- e) il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate o a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, ovvero alle forze di Polizia o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti in altro comune della Regione, che hanno votato nella Sezione (articolo 49 del t.u. n. 361/1957; articolo 1, lettera f), del decreto legge n. 161/1976) e che sono stati iscritti nella speciale lista aggiunta;
- f) il numero dei naviganti (marittimi e aviatori), iscritti in altro comune della Regione, che hanno votato nella Sezione (articolo 50 del t.u. n. 361/1957; articolo 1, lettera f), del decreto legge n. 161/1976) e che sono stati iscritti nella stessa lista aggiunta di cui alla lett. e).

Il numero complessivo dei votanti è dato dal totale delle categorie sopra indicate, distinto in maschi e femmine.

Nelle Sezioni ospedaliere e nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, per l'accertamento del numero dei votanti dovranno naturalmente essere calcolati anche i degenti e i detenuti che hanno votato. Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista della sezione e nelle apposite liste aggiunte.

Accertato il numero complessivo dei votanti e fattane attestazione nel verbale, si procede a controllare il numero di annotazioni effettuate, ai sensi dell'articolo 12, del decreto del

Presidente della Repubblica 299/2000, nei registri contenenti i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

Il numero complessivo di tali annotazioni,

- a) aumentato del numero degli elettori ammessi a votare in base ad una sentenza o ad attestazione del sindaco e che quindi non erano muniti della tessera elettorale;
- b) diminuito del numero degli elettori che, pur avendo avuto annotato il proprio numero della tessera elettorale negli appositi registri, non hanno votato per qualsiasi motivo (elettori che indugiavano artificiosamente nell'espressione del voto o che non hanno risposto all'invito di restituire la scheda riempita, che non hanno riconsegnato la scheda, che sono stati esclusi dall'esercizio del diritto di voto perché si sono rifiutati di recarsi nella cabina, che hanno espressamente dichiarato di non volere ritirare la scheda);

deve corrispondere al numero complessivo dei votanti.

52. Plico contenente le liste della votazione e i registri con i numeri delle tessere elettorali dei votanti

Ultimati gli accertamenti di cui al precedente paragrafo, si procede alla formazione della busta (*Busta n. 4 R*) contenente le liste per la votazione e i registri con i numeri delle tessere elettorali dei votanti⁴.

Nella busta vanno compresi:

- a) le liste della votazione e, nelle Sezioni ospedaliere e nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, le liste aggiunte compilate dal presidente che devono essere state vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori;
- b) i registri con i numeri delle tessere elettorali dei votanti. Nelle Sezioni ospedaliere e nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, per gli elettori degenti o detenuti, con il registro deve essere inclusa l'attestazione di cui rispettivamente al terzo comma, lettera b), degli articoli 42 del t. u. 570/1960 e 8 della legge 136/1976.

La busta è firmata dal presidente, da almeno due scrutatori e, a loro richiesta, dai rappresentanti di lista nonché dagli elettori presenti.

La busta, sigillata, viene immediatamente consegnata da un incaricato del comune al tribunale che ne rilascia ricevuta (articolo 53, primo comma, n. 2, secondo periodo, del t. u. 570/1960).

53. Controllo delle schede residue

Si procede, poi, alla seconda fase delle operazioni di riscontro della votazione, riguardante il controllo delle schede autenticate rimaste nella scatola e non utilizzate per la votazione (articolo 53, primo comma, n. 3, del t. u. 570/1960).

Il numero di queste schede, aumentato di quello delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, deve corrispondere al numero degli elettori (iscritti nelle liste della Sezione, degenti o detenuti assegnati alla Sezione e compresi nell'elenco consegnato dal sindaco al presidente dell'Ufficio) che non hanno votato.

54. Formazione e spedizione dei relativi plichi

Effettuato detto controllo, si procede alla formazione della *Busta n. 5 R*, contenente le schede residue, nella quale vanno incluse, in due distinti pacchetti:

- a) le schede autenticate rimaste nella apposita scatola;
- b) le schede non autenticate.

La busta viene trasmessa al tribunale, competente per territorio.

Le operazioni di riscontro della votazione devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento di ciascuna deve farsi menzione nel verbale (articolo 53, ultimo comma, del t. u. 570/1960).

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

55. Operazioni preliminari allo scrutinio

Effettuati i riscontri di cui ai paragrafi precedenti, e rimessi al Tribunale competente per territorio tramite un incaricato del comune, i relativi plichi, il presidente rinvia le operazioni dello scrutinio per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna e del Presidente della Regione alle ore 14.00 del lunedì successivo al giorno di votazione, dopo il compimento di quelle per la elezione del Parlamento europeo, conformemente a quanto disposto dall'articolo 1 del decreto legge 300/1994.

A tale scopo, provvede a sigillare la fessura dell'urna contenente le schede votate per l'elezione del Consiglio regionale, ed a chiudere, in apposito plico (Busta n. 3 R), tutte le carte, gli atti e documenti riguardanti l'elezione del Consiglio regionale.

Il disposto dell'articolo 25 del t. u. 570/1960, ai sensi del quale per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre componenti l'Ufficio, va coordinato con le disposizioni relative allo scrutinio, contenute nel successivo articolo 68. In base a tale norma, per effettuare lo spoglio è necessaria la presenza del presidente o del vicepresidente, dello scrutatore, designato dalla sorte, che estrae le schede dall'urna, di almeno un altro scrutatore e del segretario che prendono nota, contemporaneamente ma separatamente, dei voti in favore delle liste circoscrizionali e delle liste regionali nelle rispettive tabelle di scrutinio, nonché di un terzo scrutatore che pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, insieme con quelle già esaminate.

Pertanto, dovranno essere presenti, durante lo scrutinio, almeno cinque componenti l'Ufficio, e cioè il presidente o il vicepresidente, tre scrutatori e il segretario.

56. Eventuale impossibilità di ultimare lo scrutinio

Quando le operazioni di scrutinio non possono essere ultimate entro i termini di cui al combinato disposto dell'articolo 1 della legge 108/1968 e articolo 13 del D.P.R. 132/1993 (12 ore dall'inizio delle operazioni di scrutinio in caso di una sola elezione e 24 ore se hanno avuto luogo due consultazioni) il presidente sospende le operazioni dell'Ufficio. Procedo alla chiusura dell'urna contenente le schede non spogliate e della scatola nella quale ripone le schede spogliate. Sull'urna e sulla scatola appone cartelli recanti, oltre all'indicazione del comune e della sezione, anche la scritta: «Schede non spogliate» e «Schede già spogliate».

Quindi il presidente raccoglie in un plico tutti gli altri documenti relativi alle operazioni elettorali sospese. Sul plico appone le indicazioni già prescritte per l'urna e per la scatola, nonché il bollo della Sezione. Il plico viene sottoscritto dal presidente, da almeno due scrutatori, nonché, a loro richiesta, dai rappresentanti di lista e dagli elettori presenti.

Il presidente, prima di procedere alla chiusura dei verbali, provvede ad attestarvi i risultati delle operazioni di scrutinio compiute.

Un esemplare dei verbali, con l'urna, la scatola e il plico anzidetto, è immediatamente trasmesso alla cancelleria del Tribunale competente per territorio per la successiva consegna degli atti all'Ufficio centrale circoscrizionale.

57. Ripartizione dei compiti tra gli scrutatori

Il presidente, prima di aprire l'urna contenente le schede votate, provvede a ripartire tra i componenti i compiti per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio.

Innanzitutto procede al sorteggio – escluso il vicepresidente – dello scrutatore che dovrà estrarre le schede dall'urna (articolo 68, primo comma, del t. u. 570/1960).

Altri due componenti vengono designati per seguire parallelamente le medesime operazioni di registrazione dei voti nelle tabelle di scrutinio, in maniera che si possa avere un continuo, reciproco controllo dei risultati.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere solamente gli elettori della Sezione oltre, naturalmente, ai rappresentanti di lista. Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel § 21.

Si ricorda che:

- a) è vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella scatola dopo spogliato il voto (articolo 68, comma 3, del t. u. 570/1960);
- b) è vietato eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista (articolo 68, comma 4, del t. u. 570/1960);
- c) le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio (articolo 68, comma 5, del t. u. 570/1960);
- d) il presidente legge, in primo luogo, i voti espressi in favore delle liste circoscrizionali; se la scheda contiene voti di preferenza, il presidente legge il cognome del candidato al quale è attribuita la preferenza; infine, legge il contrassegno della lista regionale alla quale deve essere attribuito il voto (articolo 2 della legge 43/1995).

Qualora l'elettore abbia espresso il suo voto soltanto per una lista circoscrizionale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata e del suo capolista. Al contrario, il voto espresso esclusivamente per la lista regionale e per il suo capolista non comporta alcuna attribuzione di voto alla lista o alle liste circoscrizionali collegate. Infine, l'elettore può aver espresso un "voto disgiunto", cioè aver votato per una determinata lista circoscrizionale e per una lista regionale ad essa non collegata.

Le operazioni di scrutinio

58. Modalità dello scrutinio

Il presidente agita, senza aprirla, l'urna contenente le schede in modo che le stesse possano opportunamente mescolarsi.

Successivamente apre l'urna e dà inizio alle operazioni di spoglio secondo le modalità di cui all'articolo 68 del t. u. 570/1960.

Le diverse modalità con le quali l'elettore può esprimere validamente il proprio voto sono state già dettagliatamente illustrate e si intendono qui integralmente richiamate.

59. Spoglio e registrazione dei voti

Lo scrutatore designato estrae dall'urna una scheda per volta e la consegna al presidente. Questi legge, in primo luogo, il contrassegno della lista circoscrizionale votata.

Successivamente, e senza soluzione di continuità, il presidente legge il cognome del candidato alla carica di consigliere regionale al quale eventualmente è attribuita la preferenza, nonché il contrassegno della lista regionale, e il nome del rispettivo capolista, alla quale va attribuito un voto.

Quindi passa la scheda allo scrutatore che, insieme al segretario, prende nota negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascuna lista circoscrizionale, da ciascuna lista regionale e, in base alle preferenze riportate, da ciascun candidato alla carica di consigliere regionale.

Il segretario, durante lo spoglio, proclama i voti di lista e i voti di preferenza.

Un terzo scrutatore riceve la scheda e la conserva in modo da non confonderla con quelle ancora da scrutinare.

Si richiama la particolare attenzione dei presidenti di seggio sulla scrupolosa ed esatta osservanza delle presenti istruzioni e in particolar modo sull'ordine con cui devono essere compiute le operazioni di spoglio e registrazione dei voti contenuti in ciascuna scheda.

Si ricorda, infatti, che la vigente normativa non consente che schede contenenti espressione di voti di preferenza siano accantonate al momento dello spoglio per essere prese in esame successivamente e

separatamente rispetto alle altre schede. È vietato, quindi, estrarre dall'urna una scheda, se lo spoglio di quella precedentemente estratta non si è concluso (articolo 68 del t. u. 570/1960).

60. Schede bianche

Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non portano alcuna espressione di voto, né segni o traccia di scrittura.

Tali schede vanno registrate nelle tabelle di scrutinio, negli appositi prospetti, e del loro numero deve essere presa nota nel verbale.

Tali schede devono essere, al momento stesso dello scrutinio, bollate sul retro con il timbro della Sezione (articolo 68, comma 2, del t. u. 570/1960) e vidimate da almeno due componenti l'Ufficio, per essere poi incluse nella *Busta n. 8/d R.*

61. Casi di nullità

Prima di passare ad esaminare i vari casi di nullità, si ricorda il principio in base al quale la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore (articolo 69 del t. u. 570/1960)⁵.

Inoltre, in caso di assenza di voto di lista circoscrizionale ma di valida espressione della preferenza, si intende votata anche la lista cui appartiene il candidato prescelto (articolo 57, ottavo comma, del t. u. 570/1960) e la lista regionale collegata (articolo 2 della legge 43/1995); in caso di votazione di più liste circoscrizionali con valida espressione di preferenza per una sola di queste liste, è fatto salvo il voto al candidato e alla lista cui lo stesso appartiene (articolo 57, nono comma del t. u. 570/1960).

Nel corso dello scrutinio possono verificarsi quattro diversi tipi di nullità:

- a) nullità della scheda;
- b) nullità dei voti per la lista regionale e per la lista circoscrizionale;
- c) nullità del solo voto per la lista circoscrizionale (e validità del voto per la lista regionale);
- d) nullità del voto di preferenza.

La nullità della scheda determina la nullità di tutti i voti in essa espressi.

Si tenga presente che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore con esclusione, quindi, di segni tipografici o di altro genere.

a) nullità della scheda

Le schede sono nulle nei seguenti casi:

- 1) non contengono alcun voto e presentano, inoltre, scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore ha voluto farsi riconoscere;
- 2) non contengono alcun voto e non sono quelle prescritte dalla legge o non portano il bollo o la firma dello scrutatore (articolo 47 del t. u. 570/1960).

Tali schede sono tutte registrate nelle Tabelle di scrutinio relative alle liste circoscrizionali, nel prospetto "*Schede nulle*", nonché nel verbale dell'Ufficio, nel prospetto del § 28.

b) nullità dei voti per la lista circoscrizionale e per la lista regionale

Si ha la nullità dei voti sia per la lista circoscrizionale che per la lista regionale (schede contenenti esclusivamente voti nulli), nei seguenti casi:

- 1) schede che contengono uno o più segni di voto e presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto⁶;
- 2) schede che contengono uno o più segni di voto e non sono quelle prescritte dalla legge oppure non portano il bollo o la firma dello scrutatore (articolo 47 del t. u. 570/1960);

3) schede che contengono uno o più segni di voto che non consentono di individuare con certezza né quale lista circoscrizionale né quale lista regionale l'elettore ha votato.

Tali voti nulli vanno tutti registrati nelle Tabelle di scrutinio relative alle liste circoscrizionali, nel prospetto “*Schede contenenti esclusivamente voti nulli*”. Per la registrazione nel prospetto del § 29 del verbale, tali voti devono essere conteggiati distintamente a seconda delle tre diverse fattispecie ivi espressamente indicate; due di queste (nn. 1 e 2) si riferiscono a casi, per così dire, tradizionali, mentre la terza (n. 3) riguarda il caso di una scheda il cui contenuto non consente di individuare con certezza l'effettiva volontà dell'elettore. Il totale registrato nelle Tabelle di scrutinio deve naturalmente corrispondere al totale riportato nel § 29 del verbale.

c)

nullità del solo voto per la lista circoscrizionale (e validità del voto per la lista regionale)

Si ha la nullità del voto di lista circoscrizionale, pur essendo valido quello per la lista regionale contenuto nella stessa scheda, quando il voto per la lista circoscrizionale è stato espresso in modo irregolare o in modo non univoco.

Queste schede, mentre vanno conteggiate con riferimento ai voti da attribuire alle liste regionali segnandole nell'apposito prospetto “tabella 1” delle Tabelle di scrutinio relative alle liste regionali, non vengono invece prese in considerazione in relazione ai voti da attribuire alle liste circoscrizionali.

Esse sono registrate nel § 30 del verbale che è suddiviso in due parti. Nella parte A) vanno registrati i voti nulli nel caso in cui gli stessi possano essere riferiti ad una specifica lista circoscrizionale; tali voti vanno registrati nelle Tabelle di scrutinio relative alle liste circoscrizionali nel prospetto “Voti di lista nulli” riferito a quella determinata lista. Nella parte B) vanno registrati i voti nulli riferiti a più liste circoscrizionali (ad esempio, caso in cui l'elettore ha validamente votato per una lista regionale e ha contemporaneamente espresso un voto per due o più liste circoscrizionali); tali voti vanno registrati nelle Tabelle di scrutinio relative alle liste circoscrizionali, parte finale, prospetto “Schede contenenti voti nulli riferiti a più liste”.

Le schede contenenti voti nulli limitatamente alla lista circoscrizionale e validi per la lista regionale non devono essere inserite nella *Busta n. 8/d R*, bensì nella *Busta n. 7 R*.

d)

nullità del voto di preferenza

I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente indicati dalla legge (articolo 57 del t. u. 570/1960)⁷.

Si tenga presente che la nullità del voto di lista, o della scheda, determina, in ogni caso, la nullità del voto di preferenza espresso nella scheda. Invece, la nullità del voto di preferenza o le eventuali contestazioni sul medesimo non comportano necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto di lista.

È nulla l'espressione del voto di preferenza a mezzo di numeri.

In base al principio per cui deve essere ammessa la validità del voto ogni qualvolta si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (articolo 69 del t. u. 570/1960), è valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono, comunque, di individuare il candidato prescelto.

I voti di lista o di preferenza nulli, le schede nulle, le schede contenenti esclusivamente voti nulli e le schede contenenti voti nulli riferiti a più liste vanno registrati, separatamente, nelle tabelle di scrutinio negli appositi prospetti.

Del numero delle schede nulle, delle schede contenenti esclusivamente voti nulli, delle schede contenenti voti nulli riferiti a più liste, dei voti di lista e dei voti di preferenza nulli, deve essere presa nota nel verbale.

Le schede nulle, le schede contenenti voti di lista o di preferenza nulli, devono essere di volta in volta vidimate da almeno due componenti l'Ufficio ed incluse nella *Busta n. 8/d R*, per essere allegate al verbale. Si ricorda nuovamente che le schede contenenti un voto valido per la lista regionale e un voto nullo per una o più liste circoscrizionali vanno inserite nella *Busta n. 7 R*.

62. Voti contestati

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche voto, sia per quanto riguarda il voto di lista, sia relativamente ai voti di preferenza.

Anche in questo caso si ricorda che la validità dei voti deve essere ammessa ogniqualvolta si può desumere la effettiva volontà dell'elettore (articolo 69 del t. u. 570/1960); poiché le cause di nullità sono state ben delimitate dagli articoli predetti, le contestazioni dovrebbero ridursi a pochissimi casi.

I voti di lista circoscrizionale contestati (§ 31 del verbale) devono essere raggruppati per lista e, per ogni lista, secondo i motivi di contestazione. Nel verbale devono essere indicati, per ogni lista, i voti contestati assegnati e quelli non assegnati.

I voti di preferenza contestati (§ 33 del verbale) devono essere raggruppati per candidato e, per ogni candidato, secondo i motivi di contestazione. Nel verbale devono essere indicati, per ogni candidato, i voti contestati assegnati e quelli non assegnati.

I voti di lista regionale contestati (§ 34 del verbale) devono essere raggruppati per lista e, per ogni lista, secondo i motivi di contestazione. Nel verbale devono essere indicati, per ogni lista, i voti contestati assegnati e quelli non assegnati.

Sull'attribuzione o meno dei voti contestati decide in via provvisoria il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (articolo 54, primo comma, del t. u. 570/1960). È compito del presidente vanificare ogni eventuale tentativo, da parte di alcuno, di sollevare, senza fondato motivo, incidenti e contestazioni, per turbare l'andamento delle operazioni e per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non per lui vincolante.

Le decisioni del presidente, peraltro, hanno carattere provvisorio in quanto i voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono riesaminati dall'Ufficio centrale circoscrizionale che decide, ai fini della ripartizione dei seggi e della proclamazione degli eletti, sull'assegnazione o meno dei voti stessi.

Si deve tener conto, sia in sede di compilazione delle Tabelle di scrutinio che del verbale, che una scheda contenente un voto contestato per una lista regionale può contenere un voto valido per una lista circoscrizionale, e viceversa. Pertanto, indipendentemente dall'assegnazione o meno del voto contestato, l'Ufficio attribuirà comunque il voto valido.

Le schede contenenti ogni tipo di voto contestato devono essere immediatamente vidimate da almeno due componenti l'Ufficio ed incluse: quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente assegnati, nella *Busta n. 8/b R*, separando le schede riferite alle liste circoscrizionali da quelle riferite alle liste regionali; quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, nella *Busta n. 8/c R*, separando le schede riferite alle liste circoscrizionali da quelle riferite alle liste regionali.

63. Operazioni di controllo dello spoglio

Ultimato lo scrutinio il presidente conta tutte le schede spogliate. Quindi conta le schede contenenti voti nulli o voti contestati, provvisoriamente assegnati o non assegnati, le schede nulle e le schede bianche, e verifica se il totale di tutte queste schede più le schede contenenti voti validi corrisponde quello che risulta dalle tabelle di scrutinio.

Effettuato il controllo dei risultati registrati nelle tabelle di scrutinio, il presidente accerta se il numero delle schede spogliate è uguale al numero dei votanti, già accertato con le modalità descritte al precedente § 51. In caso di mancata corrispondenza, ne indica i motivi nel verbale (articolo 68, comma 6, del t. u. 570/1960).

64. Risultato dello scrutinio

Al termine delle operazioni di controllo dello scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato nel verbale, ricavando i relativi dati dalle tabelle di scrutinio, distintamente per le liste circoscrizionali e per le liste regionali (articolo 70 del t. u. 570/1960).

I dati dello scrutinio sono riportati nel § 36 del verbale per le liste circoscrizionali, e nel § 37 per le liste regionali.

Nel § 37, la tabella II contiene le colonne A e B:

1. nella colonna A, “*voti validi*”, deve essere indicato il totale di tutti i voti validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente assegnati, riportati da ciascuna lista regionale, così come risulta dalle tabelle di scrutinio relative alle liste regionali;
2. nella colonna B, “*di cui espressi in favore della sola lista regionale*”, che rappresenta una specificazione della precedente colonna A, vanno riportati quei voti, tra quelli validi conseguiti da ciascuna lista regionale, espressi in schede che contengono solo un voto per la lista regionale, ovvero che contengono un voto valido per la lista regionale e voti nulli limitatamente alle liste circoscrizionali. In sostanza, il dato numerico da riportare in questa colonna è quello che si ricava dal prospetto di cui alla tabella 1-bis) delle tabelle di scrutinio relative alle liste regionali. Non rientrano pertanto nei dati da riportare in questa colonna i voti contenuti in schede che contengono un voto valido per una lista regionale e un voto contestato per una lista circoscrizionale. Tali voti contestati, infatti, assegnati o non assegnati, vengono conteggiati separatamente e non devono essere confusi con i voti nulli;

65. Estratto del verbale

Certificato nel verbale il risultato dello scrutinio, il presidente compila un estratto del verbale in duplice copia per la parte che riguarda il risultato della votazione e dello scrutinio (*Modello n. 10 bis R*). Una copia dell'estratto, incluso nella *Busta n. 6 R*, viene trasmesso, per il tramite del comune, alla Presidenza della Regione; l'altra copia, inclusa nella *Busta n.6 bis R*, viene trasmessa, sempre per il tramite del comune, alla Prefettura competente.

66 Chiusura del verbale e formazione dei plichi

Infine, il presidente procede alla chiusura del verbale e alla formazione dei plichi per la trasmissione, agli Uffici competenti, degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

Il presidente:

- 1) chiude nella *Busta n. 7 R* tutte le schede valide e una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in nero), *Modello n. 17 R* – relativo alle liste circoscrizionali – e *Modello n. 18 R* – relativo alle liste regionali;

Su tale busta vengono apposti l'indicazione della Sezione, il sigillo con il bollo della Sezione, le firme del presidente, di almeno due scrutatori, dei rappresentanti di lista e degli elettori presenti che ne fanno richiesta.

2) include:

- a) *nella Busta n. 8/b R* le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente assegnati e le carte relative;
- b) *nella Busta n. 8/c R* le schede corrispondenti ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati e le carte relative;

- 3) riunisce le anzidette *Buste n. 8/b R* e *n. 8/c R* nella *Busta n. 8/a R*, con una copia delle tabelle di scrutinio (frontespizio stampato in rosso) *Modello n. 17 R* – relativo alle liste circoscrizionali – e *Modello n. 18 R* – relativo alle liste regionali, e tutte le carte relative alle proteste e ai reclami in ordine alle operazioni dell'Ufficio;

- 4) include nella *Busta n. 8/d R* le schede nulle, le schede bianche e le schede contenenti esclusivamente voti nulli;

- 5) raccoglie, infine, nella *Busta n. 8/e R* le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo della Sezione o senza firma dello scrutatore oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto.

La *Busta n. 8/a R* e le *Buste n. 8/d R* e *n. 8/e R* vengono incluse nella *Busta n. 8 R*, destinata a contenere uno dei due esemplari del verbale e gli atti ad esso allegati.

Sui plichi di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 vengono apposti l'indicazione della Sezione, il sigillo col bollo della Sezione, le firme del presidente, di almeno due scrutatori, dei rappresentanti di lista e degli elettori presenti che ne fanno richiesta.

Le *Buste n. 7 R* e *n. 8 R* sono consegnate contestualmente, dal presidente o, su delega dello stesso, da due scrutatori, all'Ufficio della 1^a Sezione che provvede

quindi all'inoltro al competente Ufficio centrale circoscrizionale. Nei comuni con un'unica Sezione elettorale e nei comuni sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale, le buste sono consegnate all'Ufficio stesso direttamente dal presidente o dagli scrutatori di ciascuna Sezione elettorale.

L'altro esemplare del verbale, chiuso nella *Busta n. 9 R*, viene depositato, appena sciolta l'adunanza, nella segreteria del comune dove ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

67. Riconsegna del materiale

Eseguiti tutti gli adempimenti di cui sopra, il presidente dell'Ufficio consegna il materiale utilizzato per la votazione al rappresentante del comune o al rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la Sezione. Nella *Busta n. 10 R* sono quindi riposti il contenitore con il bollo della sezione ed eventualmente il secondo bollo (togliendone la bottiglietta di inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostatore, e ciò per evitare che, versandosi, deteriori il contenitore ed il timbro stesso), le matite copiative rimaste, le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria eventualmente avanzati ed una copia del verbale di riconsegna al comune del materiale. La busta, recante le firme del presidente e del segretario, è chiusa alla presenza del rappresentante del comune o, in sua assenza, del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado e ritirato dall'incarico del comune o dal rappresentante della Forza pubblica per essere consegnato subito alla segreteria del comune.

Nei comuni dove si svolgono anche le elezioni comunali, la riconsegna del materiale sarà naturalmente effettuata al termine delle operazioni di scrutinio relative alle elezioni comunali.

PRINCIPALI SANZIONI

Sanzioni relative alle operazioni dei seggi

Quantunque nessuna disposizione di legge lo prescriva, è tuttavia opportuno che i presidenti, all'atto della costituzione dell'Ufficio, nell'esortazione di rito che rivolgono ai componenti il seggio perché assolvano le delicate funzioni ad essi affidate con la dovuta imparzialità e con il necessario zelo, facciano anche un accenno sommario alle sanzioni cui gli stessi possono andare incontro per infrazioni alle norme della legge elettorale.

Gli articoli del t. u. 570/1960, sui quali è opportuno richiamare l'attenzione dei componenti l'Ufficio, sono i seguenti: 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 98 e 99.

Sanzioni sono inoltre previste dagli articoli 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98 e 99 del t. u. 570/1960 anche nei confronti di chiunque turba, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio.

Azione penale

È compito precipuo del presidente dell'Ufficio elettorale rilevare casi di infrazione alla legge che rivestono estremi di reato. Egli, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'articolo 46 del t. u. 570/1960, può anche disporre l'espulsione o l'arresto dei componenti l'Ufficio, degli elettori e di chiunque altro disturba il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commette reato.

Il presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale, ha l'obbligo di fare rapporto al Pubblico Ministero o a un ufficiale di Polizia giudiziaria di ogni infrazione, da chiunque commessa, alle norme penali contenute nel t. u. 570/1960 della quale venga comunque a conoscenza (articolo 331 del nuovo codice di procedura penale).

In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'Ufficio elettorale, i poteri anzidetti sono attribuiti al vicepresidente, che lo sostituisce.

Anche gli scrutatori ed il segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali infrazioni alle norme elettorali riscontrate durante le operazioni di votazione e di scrutinio e, se in esse incorrono il presidente o il vicepresidente, ovvero elettori o rappresentanti di lista, devono richiedere l'intervento della competente Autorità giudiziaria, oppure sollecitare il presidente o il vicepresidente perché procedano a fare il prescritto rapporto.

Il medesimo obbligo compete agli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio d'ordine pubblico presso le sezioni elettorali.

Infine, anche qualunque elettore che, trovandosi nella sala della votazione, rilevi infrazioni o irregolarità nelle operazioni di votazione, può procedere alla relativa denuncia.

ALLEGATO

I casi riportati nell'allegato sono mere esemplificazioni riprodotte per agevolare l'Ufficio di sezione.

Resta fermo il principio (art. 54 del testo unico 570/1960) per cui il presidente, uditi gli scrutatori, decide in via provvisoria su tutti i casi controversi.

¹ Per l'elencazione dei soggetti in possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria si veda l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Codice di procedura penale).

² Nei comuni nei quali si svolgono anche le elezioni comunali, nella lista di sezione deve essere specificato il tipo di elezione per cui l'elettore ha espresso il voto.

³ Nei comuni nei quali si svolgono anche le elezioni comunali, ogni annotazione del singolo caso particolare nelle liste della Sezione, essendo effettuata ai fini del riscontro del numero dei votanti con il numero delle schede spogliate per ciascuna consultazione, deve indicare il tipo di elezione al quale si riferisce.

⁴ Nei comuni nei quali si svolgono anche le elezioni comunali, l'Ufficio procede alla formazione del plico soltanto dopo aver effettuato l'accertamento del numero dei votanti con riferimento a tutte le consultazioni che hanno avuto luogo.

⁵ a) Sulla base di questa norma il Consiglio di Stato ha ritenuto:

- 1) è valida la scheda dalla quale si può desumere l'effettiva volontà dell'elettore e per la quale si può escludere la volontà di farsi riconoscere, anche se il voto è stato espresso in forme diverse da quelle contemplate dalla legge (Sez. V - 12 aprile 2001, n. 2291);
- 2) la sussistenza di un segno di riconoscimento è una eccezione rispetto al principio della salvaguardia della volontà dell'elettore (Sez. V - 13 settembre 1991, n. 1160), per cui qualunque segno grafico, non il solo segno di croce, è valido per l'espressione del voto, purchè non preordinato al riconoscimento dell'elettore (Sez. V - 22 aprile 1992, n. 355) e la sua collocazione nella scheda non è necessariamente obbligatoria (Sez. V - 22 marzo 1995, n. 457);
- 3) rappresenta segno di riconoscimento ogni traccia rilevata sulla scheda estranea alle esigenze di espressione del voto (Sez. V - 22 giugno 1996, n. 790), ma tali non sono errori ed incertezze grafiche e l'imprecisa collocazione del voto nella scheda (Sez. V - 25 febbraio 1997, n. 1999); pertanto, è valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (Sez. V - 2 aprile 1954, n. 305; Sez. V - 22 maggio 1954, n. 539; Sez. V - 1° luglio 1988, n. 157; Sez. V - 26 ottobre 1987, n. 660);
- 4) è valido il voto espresso con matita umettata (Sez. V - 26 ottobre 1987, n. 660), ma può costituire idoneo mezzo di identificazione dell'elettore, ed è pertanto nullo, il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'Ufficio elettorale, per esempio con la penna a sfera (Adunanza Plenaria - 29 novembre 1979, n. 28; Sez. V - 16 ottobre 1981, n. 457; Sez. V - 18 marzo 1985, n. 39);
- 5) è potenzialmente idoneo a far conoscere il votante, ed ha quindi valore di segno di riconoscimento, che rende nulla la scheda, il segno di croce apposto sul lato esterno della scheda (Sez. V - 9 settembre 1947, n. 400);
- 6) non è nulla la scheda che reca, oltre a un inequivoco segno di voto su una lista, un breve segno presso il contrassegno di altra lista (Sez. V - 30 aprile 1960, n. 289).

b) Si riportano alcune massime espresse dal Consiglio di Stato in tema di validità della scheda, del voto di lista e del voto di preferenza:

- 1) è valida la scheda che reca validamente espressi voto di lista e relativa preferenza nonché altro voto di lista abbaso (Sez. VI - 10 marzo 1989, n. 157);
- 2) è invalidata la scheda che ha, accanto al contrassegno di lista, non votato, in luogo del voto di preferenza, il nome di un candidato dello stesso partito ma per altra contemporanea elezione (Sez. V - 19 giugno 1988, n. 271).
- 3) anche se, in linea di principio, la valida espressione di preferenza si trasferisce sulla lista di appartenenza del candidato votato, è nullo il voto espresso indicando come preferenza il nominativo di un leader nazionale di partito non candidato a quelle elezioni, senza espressione di voto sul contrassegno (Sez. V - 28 dicembre 1996, n. 1918);
- 4) è nulla la scheda nella quale il segno di voto è posto a cavallo della linea di separazione tra due contrassegni (Sez. V - 22 aprile 1954, n. 539).
- 5) è valido il voto espresso con un doppio segno di croce sul simbolo votato (Sez. V - 27 dicembre 1988, n. 862).
- 6) il segno apposto in una scheda con una riga obliqua, che taglia tutte le righe destinate ai voti di preferenza, può interpretarsi come manifestazione di volontà di non dare voti di preferenza ai candidati della lista che l'elettore ha votato e, pertanto, la scheda è valida (Sez. V - 12 giugno 1981, n. 239);
- 7) è sempre nulla la preferenza espressa per un candidato di una lista diversa da quella votata (Sez. V - 2 maggio 1996, n. 503).

⁶ Si vedano le massime del Consiglio di Stato riportate nella nota 5.

⁷ Si vedano le massime del Consiglio di Stato riportate nella nota 5.